

INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

AVV. ANNACHIARA LANZARA

L'ORIGINE DELLA TUTELA

L'obbligo di tutela del lavoratore contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali trae origine dall'art. 38 della Costituzione, a norma del quale è sancito che *“i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”* (comma 2) e che a tale compito *“provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”* (comma 4).

L'ENTE ASSICURATORE: L'INAIL

Tale tutela è affidata all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), il quale gestisce l'assicurazione per la grande maggioranza dei lavoratori, sia pubblici che privati, con la sola esclusione:

- dei dirigenti e degli impiegati tecnici e amministrativi in agricoltura, la cui assicurazione è gestita dall'ENPAIA;
- dei giornalisti, che fanno riferimento all'INPGI;
- dei volontari di organizzazioni di volontariato, promozione sociale o della protezione di civile, nonché degli sportivi dilettanti tesserati alla Federazioni sportive nazionali, che sono assicurati con polizze private.

LA DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

La gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a carico dell'INAIL è principalmente regolata dal Testo Unico sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (d.p.r. n. 1124/1965) e da alcune norme successive, nonché da una serie di importantissimi interventi della Corte costituzionale che si sono susseguiti, delineando minuziosamente la materia.

LO SCOPO DELLA TUTELA

In termini generali, l'assicurazione INAIL garantisce al lavoratore che sia temporaneamente o permanentemente inabile al lavoro a seguito di infortunio o malattia professionale, una serie di prestazioni di carattere economico e sanitario, finalizzate a garantirgli adeguati mezzi di sostentamento in sostituzione del reddito lavorativo e permettergli il recupero dell'attitudine al lavoro, per quanto possibile.

L'AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'assicurazione dell'INAIL, oltre ad essere obbligatoria per legge, è regolata dal principio di automaticità.

Questo vuol dire che la tutela dello Stato è garantita al lavoratore indipendentemente da eventuali responsabilità del datore di lavoro (che sono autonomamente accertate) o da comportamenti del lavoratore stesso (salvo alcuni casi limite).

GLI EVENTI INDENNIZZABILI

Alla luce di quanto sancito nel Testo Unico che disciplina la materia, la tutela accordata dall'INAIL è riferita a due distinte ipotesi di inabilità del lavoratore che traggono origine da eventi differenti, quali appunto:

- A. l'infortunio sul lavoro;
- B. la malattia professionale.

Si tratta di due situazioni distinte che il legislatore disciplina diversamente.

Il tratto distintivo tra le due nozioni è il tipo di **agente causale**, vale a dire l'origine della lesione del lavoratore.

I TRATTI DISTINTIVI DEGLI EVENTI

L'INFORTUNIO

- ha **causa violenta**, nel senso che l'agente causale/patogeno che lo determina agisce in maniera rapida e concentrata nel tempo;
- si pone in un nesso di **causalità anche indiretto** rispetto l'attività lavorativa.

LA MALATTIA PROFESSIONALE

- è caratterizzata da una **causa lenta**, vale a dire un agente patogeno che agisce lentamente, in maniera continuata nel tempo;
- è legata all'attività di lavoro da un nesso di **causalità diretta**.

L'INFORTUNIO SUL LAVORO

L'**art. 2, comma. 1 del T.U.** prevede che *“l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per **causa violenta** in **occasione di lavoro**, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”*.

Perché scatti l'assicurazione dell'INAIL, l'infortunio deve quindi essere avvenuto in seguito di una **causa violenta** realizzatasi in **occasione di lavoro** e da cui sia derivata una **lesione**.

La **causa violenta** si realizza quando una forza esterna all'organismo, concentrata e rapida nel tempo, determina una alterazione lesiva.

Affinché vi sia **occasione di lavoro**, non è necessario che l'evento lesivo sia avvenuto nell'espletamento delle mansioni cui il lavoratore è tipicamente adibito, ma è sufficiente che l'infortunio sia occorso durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie, di modo che l'attività lavorativa ha semplicemente determinato l'esposizione del lavoratore al rischio del suo verificarsi.

In seguito ad alcune pronunce della Corte costituzionale, il legislatore ha poi esteso la tutela anche nei casi di **infortuni in itinere** ovvero di infortuni occorsi durante il normale percorso:

- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

INFORTUNIO SUL LAVORO E COVID-19

In caso di contagio da **Covid-19** il legislatore, seguendo l'indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, ha ritenuto si configurasse la causa violenta e lo ha qualificato, pertanto, infortunio sul lavoro.

Al pari delle altre patologie infettive contratte in occasione di lavoro, infatti, il legislatore equipara la causa virulenta alla causa violenta propria dell'infortunio.

Con specifico riferimento alla Covid-19, l'INAIL ha introdotto una **presunzione semplice** di origine professionale del contagio operante a favore di alcune categorie di lavoratori (operatori sanitari, personale di *front-office*, personale non sanitario operante all'interno degli ospedali, ecc.) sulla scorta del fatto che, su di essi, insisterebbe una maggiore esposizione al rischio in ragione delle particolari mansioni cui sono adibiti (circ. n. 13/2020).

INFORTUNIO SUL LAVORO E COVID-19

L'INAIL con il comunicato stampa del 15 maggio 2020 ha chiarito l'infornio sul lavoro per COVID-19 non è collegato alla responsabilità penale e civile del datore di lavoro, in quanto i presupposti per il riconoscimento di quest'ultima sono diversi da quelli previsti dal già citato Testo Unico.

LA MALATTIA PROFESSIONALE

La malattia professionale si caratterizza per una causa che agisce lentamente **nel tempo** e per una **connessione diretta** e immediata con l'attività lavorativa.

Posta l'evidente difficoltà nell'accertamento del nesso causale con l'attività lavorativa al fine di facilitare tale indagine, è stato introdotto il cosiddetto **sistema tabellare**.

Il legislatore ha quindi individuato una serie di malattie professionali che, alla luce delle conoscenze scientifiche, si presume derivino dallo svolgimento di determinate attività lavorative (**malattie tabellate**); per queste, il lavoratore è sollevato dall'onere di dimostrare l'origine professionale della malattia, dovendo provare solo l'adibizione a lavorazione tabellata (o comunque l'esposizione a un rischio ambientale provocato da quella lavorazione) e l'insorgenza della malattia anch'essa tabellata entro un periodo massimo di indennizzabilità.

Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/1988, ha introdotto nella legislazione italiana il cosiddetto **sistema misto** in base al quale il sistema tabellare resta in vigore, con il principio della presunzione legale d'origine, ma è affiancato dalla possibilità per l'assicurato di dimostrare che la malattia non tabellata di cui è portatore, pur non ricorrendo le tre condizioni previste nelle tabelle, è comunque di origine professionale.

LA LESIONE

Affinché l'INAIL indennizzi la malattia professionale o l'infortunio sul lavoro, è necessario che si sia verificata una lesione tale da provocare una **inabilità** per il lavoratore.

L'inabilità oggetto di indennizzo è quella:

- temporanea assoluta (o totale), in cui al lavoratore è impedito totalmente e per un determinato periodo di tempo di svolgere la propria attività di lavoro;
- permanente parziale o totale, in cui vi è una diminuzione, tendenzialmente perpetua, della attitudine al lavoro del lavoratore (di grado compreso tra l'11% e il 100%).

L'inabilità parziale temporanea non è indennizzata.

LE PRESTAZIONI EROGABILI

Il lavoratore infortunato o malato ha diritto ha prestazioni ECONOMICHE o SANITARIE.

Le principali **prestazioni economiche** sono:

- una **indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta**;
- un **indennizzo in capitale per menomazione dell'integrità psico-fisica**, in caso di inabilità permanente di grado compreso tra il 6% e il 15%;
- un **indennizzo in rendita per menomazione dell'integrità psico-fisica**, in caso di inabilità permanente di grado compreso tra il 16% e il 100%;
- una **rendita diretta per invalidità permanente**, in caso di inabilità permanente di grado compreso tra 11% e il 100%;
- una **rendita ai superstiti in caso di morte del lavoratore**.

Sono previste anche alcune **prestazioni sanitarie**, quali:

- rimborso spese dei **farmaci**;
- **accertamenti medico-legali**;
- **prime cure ambulatoriali** durante il periodo di inabilità;
- **cure riabilitative** durante il periodo di inabilità;
- forniture di **protesi, ausili ed erogazione di prestazioni riabilitative non ospedaliere**, finalizzate al recupero delle funzioni perse nonché al reintegro dell'integrità psico-fisica del lavoratore.